

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2221 DEL 22/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO A TITOLO GRATUITO CON IL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO, PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA FERRARI" SITO IN LOCALITÀ SPIN DI ROMANO D'EZZELINO (VI) - VIA G. GIARDINO N. 2, DA DESTINARE A SEDE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2308/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il Comune di Romano d'Ezzelino è proprietario dell'immobile denominato "Villa Ferrari" situato in Via G. Giardino n. 2, Località Spin a Romano d'Ezzelino;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana dal 1983 utilizza una porzione di detto immobile quale sede del distretto socio-sanitario, per lo svolgimento delle attività istituzionali di natura socio-sanitaria;
- con nota Prot. n. 96698 del 18/11/2021, l'ULSS 7 evidenziava la necessità di procedere alla definizione dei rapporti concessori per l'utilizzo dell'immobile di Via G. Giardino n. 2, quale sede distrettuale, mediante l'adozione di uno schema di contratto di comodato d'uso;
- il Comune di Romano d'Ezzelino e l'ULSS 7 Pedemontana procedevano ad approvare lo schema di concessione-contratto condiviso, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 09/06/2022 e Deliberazione del Direttore Generale n. 1520 del 12/08/2022;
- stante la necessità sopraggiunta per il Comune di Romano d'Ezzelino di avere a disposizione degli spazi che sarebbero stati destinati all'Azienda, è doveroso apportare modifiche a seguito della nuova definizione dei locali effettivamente in uso all'Azienda Sanitaria che, nel frattempo, ha continuato e continua ad utilizzarli senza interruzione dei servizi resi.

Considerato che:

- i servizi attualmente resi presso l'immobile di "Villa Ferrari", quale sede del distretto socio-sanitario, dovranno essere trasferiti presso la nuova Casa della Comunità che verrà costruita dall'Azienda ULSS 7 entro l'anno 2026, secondo quanto dettato dalle previsioni del finanziamento oggetto del PNRR;
- al fine di definire i rapporti concessori per l'utilizzo dei locali dell'immobile in parola, è stato pertanto predisposto uno schema di concessione-contratto tra il Comune di Romano d'Ezzelino e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - o locali posizionati ai piani interrato, terra, primo e secondo dell'immobile denominato "Villa Ferrari" sito in Via G. Giardino n. 2 a Romano d'Ezzelino, catastalmente identificato alla Sez. U, Foglio 16, Particelle 79, 195 e 72;
 - o durata del contratto: dalla data di sottoscrizione fino al successivo trasferimento nella nuova Casa della Comunità, e comunque non oltre il 31/12/2026;
 - o oneri derivanti dal rimborso delle spese relative alle utenze intestate al Comune di Romano d'Ezzelino per gli spazi in uso esclusivo all'ULSS 7 Pedemontana, stimate in via presuntiva per un importo annuale pari a € 12.000,00, soggetto a conguaglio sulla base degli effettivi costi sostenuti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 20/11/2023, il Comune di Romano d'Ezzelino ha approvato lo schema di concessione-contratto per l'utilizzo dei locali dell'immobile denominato "Villa Ferrari" sito in Via G. Giardino n. 2 a Romano d'Ezzelino;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, pur in assenza di una convenzione, ha comunque continuato nel corso degli anni ad usufruire dei predetti locali per lo svolgimento delle attività istituzionali e, pertanto, risulta necessario riconoscere al Comune di Romano d'Ezzelino il rimborso delle seguenti spese:
 - per gli anni 2019-2020-2021, quantificate dal Comune stesso, giusta comunicazione Prot. n. 52672 del 09/06/2022, in € 6.679,84, iva compresa, già previsti a Bilancio;

- per l'anno 2022, quantificate dal Comune stesso, giusta comunicazione Prot. n. 103026 del 07/12/2023, in € 12.212,95, iva compresa, di cui € 3.000,00, già previsti a Bilancio;
- per l'anno 2023, stimate in via presuntiva in un importo annuale pari a € 12.000,00, soggetto a conguaglio sulla base degli effettivi costi sostenuti.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di concessione-contratto per l'utilizzo dei locali dell'immobile denominato "Villa Ferrari" sito nel comune di Romano d'Ezzelino in Via G. Giardino n. 2;
- provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune per il servizio di spazi ad uso esclusivo dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, come di seguito indicato:
 - per gli anni 2019-2020-2021, quantificate dal Comune stesso, giusta comunicazione Prot. n. 52672 del 09/06/2022, in € 6.679,84, iva compresa, già previsti in Bilancio;
 - per l'anno 2022, quantificate dal Comune stesso, giusta comunicazione Prot. n. 103026 del 07/12/2023, in € 12.212,95, iva compresa, di cui € 3.000,00 già previsti in Bilancio;
 - per l'anno 2023, stimate in via presuntiva in un importo annuale pari a € 12.000,00, soggetto a conguaglio sulla base degli effettivi costi sostenuti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di concessione-contratto per l'utilizzo dei locali dell'immobile sito nel comune di Romano d'Ezzelino in Via G. Giardino n. 2, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - locali posizionati ai piani interrato, terra, primo e secondo dell'immobile denominato "Villa Ferrari" sito in Via G. Giardino n. 2 a Romano d'Ezzelino, catastalmente identificato alla Sez. U, Foglio 16, Particelle 79, 195 e 72;
 - durata del contratto: dalla data di sottoscrizione fino al successivo trasferimento nella nuova Casa della Comunità, e comunque non oltre il 31/12/2026;
 - oneri derivanti dal rimborso delle spese relative alle utenze intestate al Comune di Romano d'Ezzelino per gli spazi in uso esclusivo all'ULSS 7 Pedemontana, stimate in via presuntiva in un importo annuale pari a € 12.000,00, soggetto a conguaglio sulla base degli effettivi costi sostenuti;
2. di provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune per il servizio degli spazi ad uso esclusivo dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per le quali è stato già rilevato il debito nei confronti dello stesso Comune negli esercizi di competenza, come di seguito indicato:
 - per gli anni 2019-2020-2021, quantificate dal Comune stesso, giusta comunicazione Prot. n. 52672 del 09/06/2022, in € 6.679,84, iva compresa, già previsti in Bilancio;

- per l'anno 2022, quantificate dal Comune stesso, giusta comunicazione Prot. n. 103026 del 07/12/2023, in € 12.212,95, iva compresa, di cui € 3.000,00 già previsti in Bilancio;
 - per l'anno 2023, stimate in via presuntiva in un importo annuale pari a € 12.000,00, soggetto a congruaggio sulla base degli effettivi costi sostenuti;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'intera durata del contratto, stimata in € 57.212,95, Iva compresa, per rimborso delle utenze intestate al Comune per il servizio di spazi ad uso esclusivo dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, trova copertura finanziaria come segue:

BILANCIO	PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2023	150	EA0440000	Sopravvenienze passive per beni e servizi	9.212,95 €
2023	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	12.000,00 €
2024	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	12.000,00 €
2025	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	12.000,00 €
2026	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	12.000,00 €

4. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

PROVINCIA DI VICENZA

SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO FRA IL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO E L'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI "VILLA FERRARI" PER SERVIZI SOCIO-SANITARI.

SCRITTURA PRIVATA TRA

il Comune di Romano d'Ezzelino, Via G. Giardino n. 1 – 36030 Romano d'Ezzelino, codice fiscale n. 00258950245, nella persona dell'ing. Giampietro Antonio Bernardi, nato a Rosà il 07/06/1963, Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Romano d'Ezzelino, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune lì approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, giusta i poteri attribuitigli con Decreto sindacale n. 40 del 30.12.2021, inseguito, per brevità, definito "**Concedente**";

E

l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. 7 Pedemontana, con sede legale in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa, cod. fisc. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV), il 4 maggio 1967, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse dell'azienda che rappresenta, giusta i poteri attribuitigli con Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26.02.2021, inseguito, per brevità, definito "**Concessionaria**".

Premesso che:

- il Comune di Romano d'Ezzelino ha garantito, nel corso degli anni, con decorrenza dal 1983, all'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3, ora "ULSS 7 Pedemontana", l'utilizzo di parte del piano terra, parte del primo piano e secondo piano del fabbricato comunale denominato "Villa Ferrari", sito in Località Spin di Romano d'Ezzelino (VI) – Via G. Giardino n.2;
- l'immobile è stato utilizzato come sede del distretto socio-sanitario, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda ULSS7 (ambulatori vari: infermieristico, reumatologia, pneumologia, ostetricia, ginecologia, dermatologia,

endocrinologia, otorinolaringoiatria, logopedia, psicologia, servizi di assistenza sociale, servizio tutela minori, uffici amministrativi e consultorio familiare), dietro corresponsione delle spese per le utenze dal 2010;

- il diritto di uso dell'immobile è stato definito con deliberazione di G.M. n. 599/1997 e formalizzato con contratto di locazione contratto Rep.1122 del 6.11.1997 della durata di anni 6; (revoca della precedente deliberazione di G.M. n. 559/1997 con deliberazione di G.M. n. 73/2001) e concessione dell'uso gratuito all'Azienda ULSS n. 3; recepita con deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS3 n.1039/2000). Il rapporto di collaborazione tra gli Enti contraenti è comprovato dalla erogazione al Concedente di un contributo economico (£ 153.498.000) nell'anno 1986 destinato alla ristrutturazione della porzione di fabbricato comunale di Villa Ferrari e dall' interesse del Concedente in merito alla erogazione dei servizi socio-sanitari nel proprio territorio comunale;
- i servizi socio-sanitari attualmente resi presso Villa Ferrari (distretto socio-sanitario) dovranno essere trasferiti presso la nuova Casa della Comunità che sarà costruita dall'Azienda ULSS 7 entro l'anno 2026, secondo le previsioni del finanziamento oggetto del PNRR, a titolo di concessionaria del diritto di superficie riconosciuto dal Concedente Comune di Romano d'Ezzelino (deliberazione C.C. Romano d' Ezzelino n. 55/2021; deliberazione di G.C. Romano d'Ezzelino n. 207/2021; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 2252 del 20.12.2021; Protocollo di intesa tra Comune di Romano d'Ezzelino e Azienda ULSS 7 sottoscritto il 20.12.2021, prot.com.21136);
- Villa Ferrari è inclusa nel patrimonio indisponibile comunale ed è opportuno formalizzare con contratto di concessione l'utilizzo dello stesso immobile da parte dell'Azienda ULSS 7, fatta salva la corresponsione annuale delle spese per le utenze fino al 31.12.2026, salvo recesso anticipato e concordato fra le parti come previsto di seguito;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 20/11/2023, con cui è stato

approvato il lo schema della presente concessione-contratto, autorizzando il Responsabile del Settore IV “Lavori pubblici – Manutenzioni” alla relativa sottoscrizione;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana n. ____ del __/__/____, con cui è stato approvato lo schema del presente concessione-contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse e le considerano parte integrante e sostanziale della presente concessione-contratto.

Art. 2 – Oggetto e descrizione dell'immobile

La presente concessione-contratto ha per oggetto la concessione in uso del fabbricato comunale denominato “Villa Ferrari” all'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

L'immobile di proprietà del Comune di Romano d'Ezzelino è situato in Via Generale Giardino n. 2 a Romano d'Ezzelino, è così censito: Sez. U – Foglio 16 – part. 79, 195 e 72 ed è incluso nel patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, comma 3 del codice civile, essendo destinato a finalità istituzionali.

La superficie netta totale risulta di circa 1414, 16mq. ed è così suddivisa:

- locali ad uso esclusivo della Concessionaria: 613,77mq.
- Locali in uso condiviso: 147,77mq.
- Locali ad uso esclusivo del Concedente: 652,62mq.

I locali ad uso esclusivo della Concessionaria sono individuati **nelle allegate planimetrie** che costituiscono parte integrante della presente concessione.

Art. 3 – Oggetto della concessione

Il Comune, nella sua qualità di Concedente, proprietario dell'immobile, ubicato in

località Spin a Romano d'Ezzelino (VI), Via G. Giardino n. 2, denominato "Villa Ferrari", concede in uso parte del piano interrato, parte del piano terra, parte del piano primo ed il piano secondo dell'immobile, così come meglio specificato ed individuato **nelle planimetrie allegate**, alla Concessionaria la quale lo accetta.

Art. 4 – Finalità

La Concessionaria si impegna ad utilizzare il fabbricato di cui sopra per attività istituzionali proprie di natura socio-sanitaria, in particolare come sede del Distretto Socio-Sanitario.

Art. 5 – Durata

La durata della concessione-contratto in uso dell'immobile **decorre dalla data di stipula del presente contratto e cessa il 31.12.2026.**

Qualora i servizi socio-sanitari siano trasferiti presso la nuova Casa della Comunità con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, la Concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente e formalmente al Concedente che l'immobile è libero da persone e cose e che rinuncia con anticipo all'uso dello stesso.

La scadenza del termine di concessione comporta automaticamente la restituzione dell'immobile, la cessazione del rapporto e l'immediato riacquisto del possesso del bene in capo all'Amministrazione Comunale, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Art. 6 – Rimborso Spese per Utenze

L'uso dell'immobile è riconosciuto alla Concessionaria a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese relative alle utenze intestate al Concedente, per il servizio di spazi ad uso esclusivo della Concessionaria, a tal riguardo le parti convengono di determinare un importo annuale in via presunta pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) che saranno soggetti a conguaglio annuale sulla base degli effettivi costi sostenuti.

Tale rimborso sarà da corrispondere annualmente, previa relativa quantificazione e richiesta scritta da parte del Concedente.

Nello specifico:

riscaldamento: rimborso delle spese sostenute dal Concedente in base alla superficie di utilizzo esclusivo della Concessionaria, ovvero i locali al secondo piano;

energia elettrica: rimborso delle spese sostenute dal Concedente in base alla superficie di utilizzo esclusivo della Concessionaria, ovvero locali di competenza al piano interrato;

servizio idrico: rimborso delle spese sostenute dal Concedente in base alla superficie di utilizzo esclusivo della Concessionaria, fatto salvo il pagamento autonomo delle utenze con l'installazione di autonomi misuratori.

Si precisa che il Concedente si riserva la facoltà di separare gli impianti ovvero di introdurre strumenti di misurazione al fine di suddividere e individuare gli effettivi consumi di ogni utenza.

Art. 7 – Consegna e riconsegna dell'immobile

All'atto di concessione dell'immobile, verrà redatto apposito verbale di consegna a cura del Concedente, sottoscritto dalla Concessionaria. Tale verbale, completato dalla documentazione fotografica, dovrà descrivere lo stato dell'immobile oggetto di concessione e contenere l'elenco degli arredi presenti all'interno del bene concesso così come risultanti dall'inventario comunale.

Alla scadenza della concessione dell'immobile, verrà redatto apposito verbale di riconsegna, a cura del Concedente, sottoscritto dalla Concessionaria. Tale verbale, completato dalla documentazione fotografica, dovrà descrivere lo stato dell'immobile e contenere l'elenco degli arredi presenti all'interno del bene concesso così come risultanti dall'inventario, in modo che possa essere verificata la loro rispondenza al verbale previsto dal precedente comma.

Alla scadenza della concessione il bene immobile, con eventuali interventi apportati, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto alla Concessionaria all'atto della riconsegna e viceversa.

Qualora, alla scadenza della presente concessione-contratto, la Concessionaria non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Concedente in conseguenza del suo comportamento.

La funzione di controllo sulle modalità di utilizzo e di conservazione del bene assegnato è in capo al Concedente che eseguirà i controlli attraverso il personale dei servizi comunali competenti.

Art.8 – Obblighi ed oneri a carico delle parti

Gli oneri relativi al riscaldamento, all'energia elettrica, al consumo dell'acqua e ai rifiuti solidi urbani saranno a carico della Concessionaria, secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del presente contratto. Sono inoltre a carico della Concessionaria i seguenti oneri e obblighi:

- a) la manutenzione ordinaria dell'immobile in concessione, di cui all'art. 1576cod.civ.;
- b) l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevato il Concedente da ogni eventuale responsabilità al riguardo.

Sono a carico del Concedente i lavori di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione che si rendessero in futuro eventualmente necessari. In particolare, i lavori necessari per la rimozione della stanza n. 6 al piano terra al fine di trasformare l'area risultante in sala d'attesa, come evidenziato nella planimetria allegata.

Art. 9 – Principali responsabilità della Concessionaria

La Concessionaria è responsabile:

- della buona conservazione e della continuativa efficienza dell'immobile che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione;
- della vigilanza e custodia dell'immobile;
- di eventuali infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque per la durata della concessione.

La Concessionaria deve, altresì, garantire che il personale che opererà presso la struttura sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, e di quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.

Art. 10 – Migliorie e addizioni

La Concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni che, comunque, apportasse a sue spese all'immobile durante la concessione e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Concedente, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.

Art. 11 - Assicurazione

La Concessionaria si impegna a tenere sollevato il Concedente da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi cose o persone in dipendenza e conseguenza della attività esercitata.

La Concessionaria, provvederà ad inserire l'immobile nella propria polizza All Risks (contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile) per eventuali danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Copia della polizza deve essere consegnata, previa richiesta del Concedente all'atto della stipula del presente contratto.

Art. 12 – Controlli

La Concessionaria dovrà permettere l'accesso all'immobile da parte del Concedente, al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 13 – Penali e clausola risolutiva espressa

Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione vengono ritenute sostanziali; la loro mancata osservanza potrà comportarne la decadenza con l'effetto dell'immediata riconsegna dell'oggetto della concessione.

Nel caso di eventi imprevedibili, non dipendenti dalla volontà delle parti, connessi alla programmazione sanitaria nazionale e/o regionale, in conseguenza dei quali

venisse meno la necessità per la Concessionaria di utilizzare, per attività istituzionali, la porzione di immobile come sopra individuato, il presente contratto si intende risolto previa comunicazione da effettuarsi al Concedente sei mesi prima della data prevista.

Qualora si presenti la necessità o venga ravvisata l'opportunità di alienare l'immobile durante il periodo della concessione, il Concedente dovrà garantire il rispetto della durata del presente contratto, riconoscendo altresì alla Concessionaria il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Art. 14 – Cessione del contratto

È vietato alla Concessionaria la sub concessione dell'immobile senza l'autorizzazione preventiva scritta del Concedente.

Art. 15 – Controversie

Qualunque controversia insorga nell'interpretazione o nell'applicazione dei patti contenuti nella presente concessione sarà deferita al Giudice amministrativo.

Art.16 – Registrazione

La presente concessione-contratto sarà registrata solo in caso d'uso a cura della parte che ne ha interesse, trattandosi di concessione amministrativa di bene indisponibile stipulata nella forma di scrittura privata.

Le spese inerenti la concessione e quelle consequenziali sono a carico della Concessionaria (es. imposta bollo).

Art.17 – Norma finale

La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Luogo e data della sottoscrizione.

PER IL COMUNE ROMANO D' EZZELINO - **CONCEDENTE**

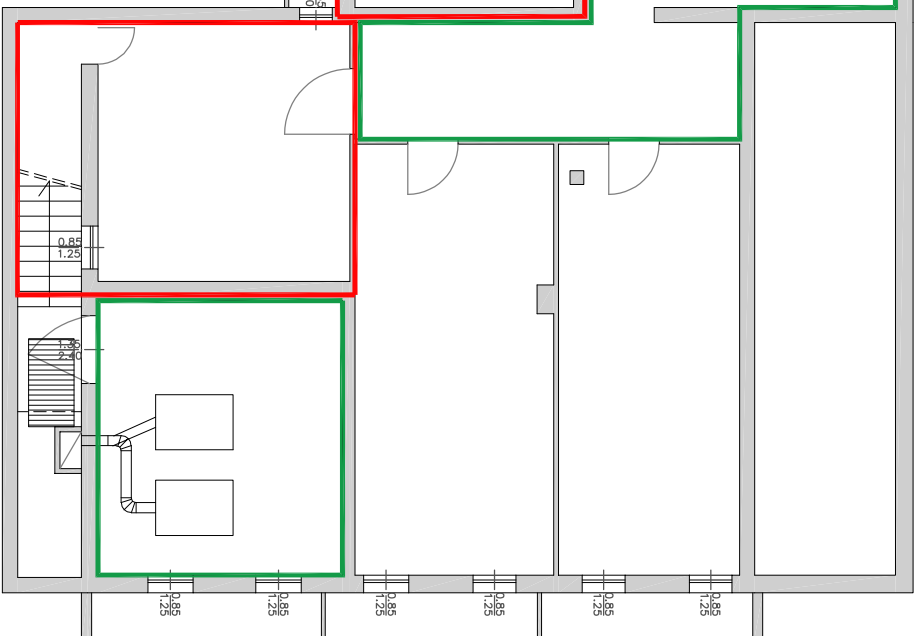
IL RESPONSABILE SETT. LL.PP. – MANUTENZIONE

Ing. Giampietro Antonio Bernardi

PERL' AZIENDA U.L.S.S.7 "PEDEMONTANA" - **CONCESSIONARIA**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Bramezza

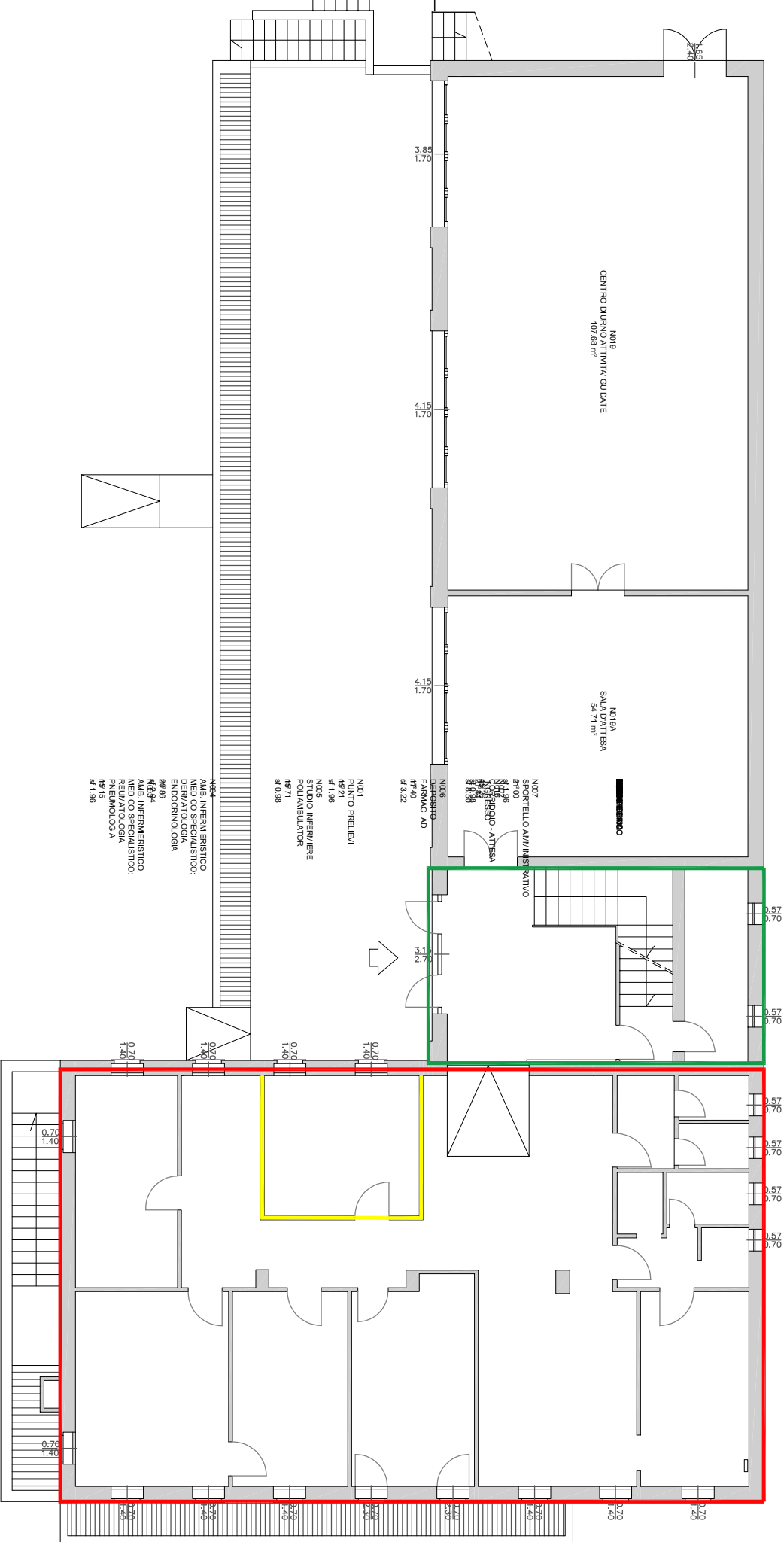


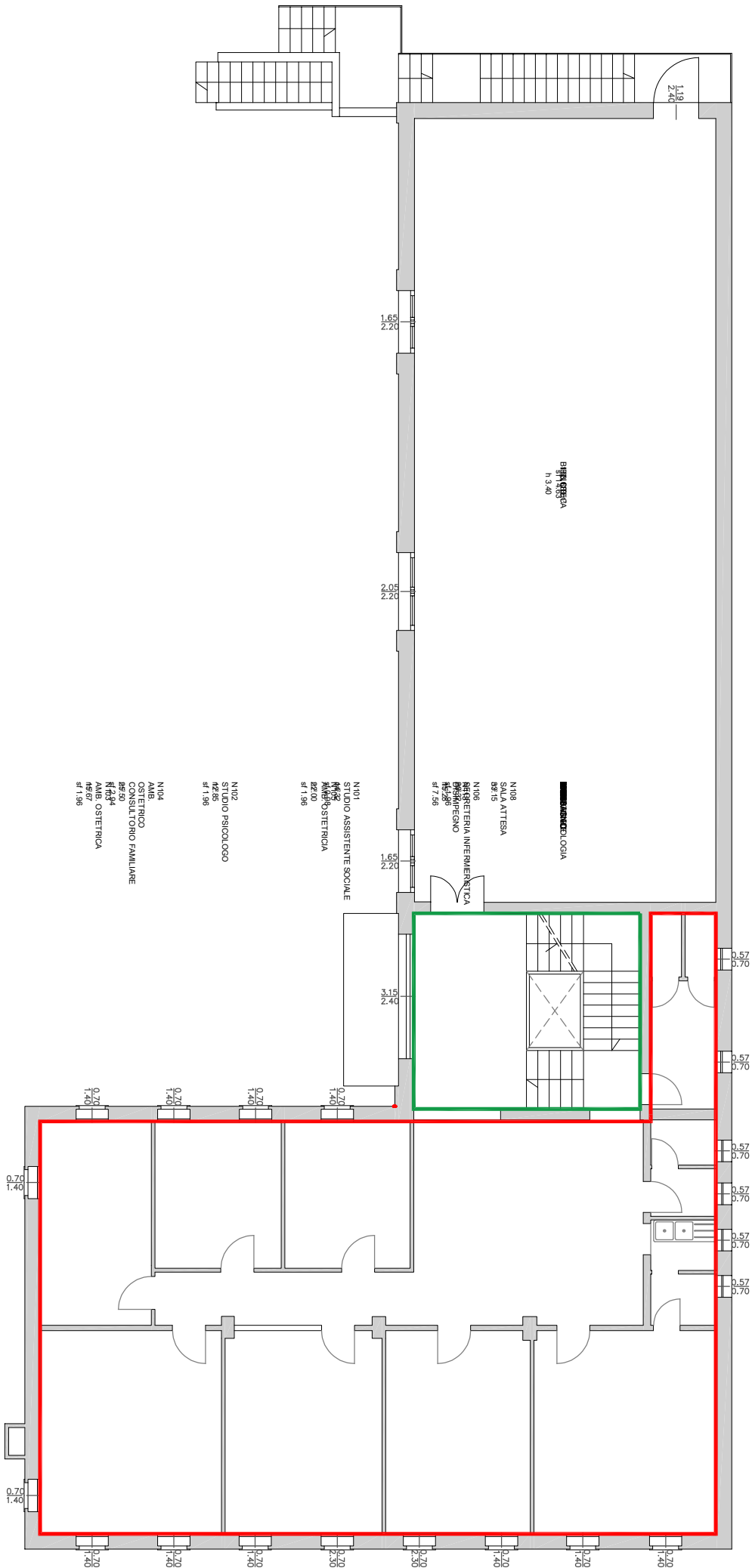


LOCALI IN USO CONDIVISO

LOCALI IN USO ESCLUSIVO ULSS7

STANZA DA RIMUOVERE PER REALIZZARE SALA D'ATTESA A CARICO DEL COMUNE





SEDE DISTRETTUALE DI ROMANO

VIA GIARDINO n. 2 - ROMANO DEZZELINO - VI
AZIENDA U.L.S.S. n. 7 - PEDEMONTANA

